



Associazioni

Il manutentore qualificato dai VVF: una realtà ormai operativa

Manutenzione antincendio: la Circolare n.19631/2024 definisce le modalità d'esame per la qualifica dei manutentori

A cura di **Sandro Marinelli**, *Presidente Associazione M.A.I.A.*

Con l'emanazione della Circolare M.I.-DCPREV n.19631 del 3/12/2024, si è entrati nella fase attuativa del Decreto Controlli (D.M. 1/9/2021), con la definizione delle procedure per accedere agli esami necessari per l'ottenimento della qualifica da parte del C.N.VV.F. Preliminarmente, è stato necessario concordare le modalità operative di accesso all'esame, così come previsto dal predetto Decreto Controlli e cioè di fronte ad una Commissione formata esclusivamente da funzionari del C.N.VV.F.

È stato effettuato un impegnativo lavoro di confronto tra il Corpo e le associazioni di categoria che siedono al tavolo dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno, istituito per monitorare l'attuazione del Decreto Controlli, che costituisce una svolta epocale nel settore dell'antincendio, avendo istituito per la prima volta una nuova figura professionale. Ovviamente, anche il C.N.VV.F. ha dovuto tener conto della necessità di modificare alcuni aspetti formativi ed organizzativi della propria struttura per far fronte a questa nuova incombenza prevista dal legislatore. Attraverso una serie di successive Circolari, si è giunti ad una definizione di dettaglio per le modalità di accesso all'esame per l'ottenimento della

qualifica, dovendo tener conto della realtà esistente, caratterizzata dalla preesistente assenza di normative specifiche, per poter gestire una delicatissima fase transitoria che tenga conto delle molteplici situazioni diverse in atto nel mercato. La Circolare M.I. n.19631 del 3/12/2024 stabilisce con puntualità e chiarezza interpretativa le modalità di accesso all'esame, secondo quanto sinteticamente riportato in appresso.

Qualifica Manutentore: guida all'esame

- 1) La commissione d'esame è nominata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del C.N.VV.F., nel caso in cui l'esame venga effettuato dalle strutture centrali del C.N.VV.F., oppure è nominata dalla Direzione Regionale competente per territorio, nel caso in cui l'esame venga svolto dalle strutture territoriali. La commissione è composta da:
 - a. Presidente: dirigente che espleta funzioni operative del C.N.VV.F.
 - b. Segretario: ispettore o direttivo che espleta funzioni operative del C.N.VV.F.
 - c. Terzo membro: ispettore o direttivo dei ruoli tecnico-professionali del C.N.VV.F.
- 2) L'organizzazione degli esami



● **SEGRETERIA**
via G.B. Vico 29 – 20010 Cornaredo (MI)

● **AREA FORMAZIONE**
Cell 333 6429354
formazione@associazionemaia.net

● **E-MAIL**
segreteria@associazionemaia.net

● **PEC**
associazionemaia@pec.it

● **WEB**
www.associazionemaia.net

● **TELEFONO**
Tel. 02 93563062



Associazione MAIA

è affidata ai soggetti formatori presenti sul mercato da almeno 3 anni.

L'elenco delle sedi d'esame, che ogni soggetto formatore autorizzato ha presentato ai VV.F., è disponibile sul sito del C.N.VV.F.

3) Disciplina d'esame.

Gli esami di qualifica

L'esame ha lo scopo di verificare le conoscenze teoriche e le competenze pratiche del candidato per garantire la corretta manutenzione di impianti e attrezzature antincendio in conformità alla normativa di sicurezza antincendio vigente. Il candidato che richieda la qualifica per più tipologie di impianti, attrezzature o sistemi, dovrà



essere sottoposto ad esami distinti per ciascun ambito per il quale viene richiesta l'abilitazione, con valutazioni ugualmente distinte e separate.

Alla luce del nuovo decreto 13 settembre 2024, i casi di esame previsti sono due:

CASO 1: Esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione, più valutazione del curriculum vitae (facoltativo).

CASO 2: Esame ridotto (esame orale-pratico), più valutazione del curriculum vitae (obbligatorio). La procedura denominata "CASO 2" afferisce alle sole norme transitorie e potrà essere attivata solo da candidati in possesso dei requisiti richiesti (esperienza triennale nel campo della manutenzione del presidio oggetto d'esame) alla data del 25 settembre 2022.

Il sistema di valutazione dei requisiti è quello previsto nell'allegato II del D.M. 1/9/2021 con le integrazioni in appresso riportate.

Assegnazione dei punteggi delle singole prove

Nell'esame del percorso ordinario (CASO 1) la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio per ogni singola prova, oltre all'eventuale valutazione del curriculum vitae:

1. Curriculum vitae (facoltativo): fino a 10 punti.
2. Prova scritta: fino a 20 punti.
3. Prova orale-pratica: fino a 70 punti (50 per la parte pratica + 20 per la parte orale).

L'esame si intende superato se il candidato ottiene **un voto complessivo non inferiore a 70/100**, avendo superato ciascuna prova con un punteggio non inferiore alla metà del massimo.

Nell'esame della procedura (CASO

2) la commissione attribuisce un punteggio per ogni singola prova:

1. Curriculum vitae (obbligatorio): fino a 10 punti.
2. Prova orale-pratica: fino a 70 punti (50 per la parte pratica + 20 per la parte orale).

L'esame si intende superato se il candidato **ottiene un voto complessivo non inferiore a 50**. *N.B. Il curriculum vitae può essere presentato anche dai candidati che fanno parte del CASO 1 anche se facoltativo, e sarà comunque oggetto di valutazione e contribuirà alla valutazione finale dell'esame.*

Certificazioni di parte terza

Tra i soggetti rientranti nella procedura della norma transitoria (CASO 2), ai tecnici manutentori che siano stati qualificati con un'attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal C.N.V.V.F., o con certificazione in corso di validità di parte terza di un organismo riconosciuto da Accredia, prima dell'entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021, a seguito di un corso di formazione con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei programmi allegati al Decreto, vengono riconosciuti 5 punti per la certificazione sopracitata e 10 punti per il curriculum vitae che quindi è esente dalla valutazione da parte della commissione esaminatrice. È previsto, inoltre, che possono essere riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione diretta alla prova di esame ridotto, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022. (Circolare DCPREV n. 15491 del 7/11/2022).

Valutazione del Curriculum Vitae

Per uniformare il giudizio sul curriculum vitae si riporta il seguente schema di valutazione di massima (v. Circolare DCPREV 19631 del 03/12/2024) con indicazione dei valori massimi di punteggio dei singoli parametri:

- ▶ Esperienza pregressa: 1 punto per ogni anno di esperienza pregressa (max 10 punti).
 - ▶ 2 punti bonus se il candidato è investito da almeno 3 anni della carica di Responsabile Tecnico ai sensi del D.M. 37/2008 (max 2 punti).
 - ▶ Titolo di studio (tecnico o professionale):
Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 1 punto.
Laurea triennale: 2 punti.
Laurea magistrale: 3 punti.
 - ▶ Corsi e aggiornamenti inerenti alla specializzazione richiesta: 1 punto per ogni corso di formazione di almeno 8 ore relativo alla manutenzione o installazione del presidio oggetto d'esame, svolti dai soggetti formatori individuati dal presente decreto prima dell'emissione dello stesso (max 5 punti).
- Punteggio massimo totalizzabile 10 punti. Ovviamente viene valutata l'esperienza pregressa attinente al presidio antincendio oggetto d'esame., I titoli di studio non sono cumulabili.

Non superamento dell'esame

In caso di non idoneità, il candidato dovrà ripresentare la domanda d'esame tramite portale e avrà la possibilità di ripetere la prova una sola volta. Qualora l'esito fosse nuovamente negativo, il candidato sarà tenuto a ripetere (per il caso 1) o a frequentare ex novo (per il caso 2) il corso di formazione erogato dai soggetti formatori abilitati. ♦